

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI**

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art 1. Oggetto	Pag. 2
Art 2. Definizioni	Pag. 2
Art 3. Finalità del trattamento e sistemi di videosorveglianza	Pag. 3
Art. 4. Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visione delle immagini	Pag. 4
Art. 5 Trattamento dei dati personali	Pag. 4

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art 6. Titolare del trattamento dei dati mediante il sistema di videosorveglianza	Pag. 4
Art 7. Referente Interno dei trattamento dei dati di videosorveglianza	Pag. 5
Art. 8. Funzioni del responsabile	Pag. 5
Art 9 Responsabile protezione Dati (DPO)	Pag. 5
Art 10. Nomina delle persone autorizzate al trattamento ed alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.	Pag. 5
Art. 11. Persone autorizzate ad accedere alla sala server	Pag. 6
Art. 12 Informativa	Pag. 6
Art 13. Accesso ai sistemi e parole chiave	Pag. 6

CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art 14 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	Pag. 7
Art 15 Modalità da adottare per i dati videoripresi.	Pag. 7
Art 16 Diritti dell'interessato	Pag. 8
Art 17 Comunicazione tra soggetti pubblici	Pag. 8

CAPO IV-TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE – MODIFICHE

Art 18 Tutela	Pag. 9
----------------------	---------------

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Pubblicità del Regolamento	Pag. 9
Art 20 Rinvio dinamico	Pag. 9

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di video sorveglianza installati presso l'Ente.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

- D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio

- "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;

d) per "**titolare**", l'Amministrazione Comunale cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "**referente**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "**addetti**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal referente;

- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento
- l) per “**dato particolare**”, i dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni di carattere religioso, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.
- m) per “**piano della sicurezza**”, la programmazione strategico territoriale delle telecamere.

Art. 3 - Finalità del trattamento e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Ronchi dei Legionari, gestito dalla Struttura di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
2. La visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere dislocate nel territorio del Comune può essere effettuata tramite i computer presenti nell’ufficio della Polizia Locale.
3. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare le violazioni al codice della strada (ZTL).
4. L’impianto di videosorveglianza, in particolare, è finalizzato a:
 - a) Protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana);
 - b) Ordine e sicurezza pubblica (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
 - c) Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
 - d) Acquisizione elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
 - e) Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
 - f) Tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, portatori di handicap;
 - g) Monitoraggio del flusso del traffico;
 - h) Prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti, la prevenzione, l’accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose;
 - i) Tutela dei beni di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale del patrimonio pubblico finalizzata alla prevenzione o accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

5. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

6. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base alla vigente normativa per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

7. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 4 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Ronchi dei Legionari per le finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, si compone di una serie di telecamere che comunicano i dati al sistema di registrazione ubicato presso la sala CED del Comune di Ronchi dei Legionari, visualizzabili dai p.c. collocati presso la sala operativa della Polizia Locale ed eventualmente anche presso altre sale operative di altre forze di polizia previa intesa tra le rispettive autorità.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente. La disponibilità tempestiva di immagini presso la Polizia Locale costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della medesima sul territorio dell'Ente, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione come bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma, è svolta esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 3.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art.6 Titolare del Trattamento dei dati mediante il sistema di videosorveglianza

1. Il titolare del trattamento dei dati acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza per il Comune di Ronchi dei Legionari è il Sindaco a cui compete ogni decisione circa le modalità di trattamento degli stessi.

2. Al Sindaco compete:

- a) definire le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore
- b) nominare il referente intero impartendo istruzione ed assegnando compiti e responsabilità;
- c) vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 7 – Referente interno del trattamento dei dati di videosorveglianza

Il Sindaco del Comune di Ronchi dei Legionari designa e nomina con atto scritto il referente interno per la videosorveglianza, ai sensi per gli effetti del presente regolamento, di norma nella figura apicale della Polizia Locale

Tale soggetto deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi compreso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Il referente interno procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. I compiti affidati al referente interno devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Art. 8 – Funzioni del referente interno

Il referente interno per il trattamento dei dati acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento:

- a) adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- b) cura l'informativa di cui all'art. 13 del reg. UE 679/16 (G.D.P.R.);
- c) individua gli addetti del trattamento;
- e) dà agli addetti le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- f) evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
- g) evade le richieste d'informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione di dati personali coinvolgendo tempestivamente il Responsabile della Protezione dati (DPO);
- h) dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- i) comunica al titolare del trattamento ed al DPO l'avvenuta violazione dei dati personali affinché, ove necessario, si proceda con la notifica della violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 9 - Responsabile Protezione Dati (DPO)

1. In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente regolamento, il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento Europeo 679/2016, con i compiti previsti dalla medesima normativa.

2. Il DPO va adeguatamente informato e coinvolto relativamente ad ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali.

Art. 10 - Nomina delle persone autorizzate al trattamento ed alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Referente interno per il trattamento dei dati acquisiti tramite videosorveglianza designa le persone autorizzate al trattamento nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Le persone autorizzate al trattamento devono essere nominate tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. Con l'atto di nomina, alle singole persone autorizzate sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

3. Tra le persone autorizzate al trattamento dei dati si individuano il personale della Polizia Locale e

il personale addetto al Servizio CED per il Comune di Ronchi dei Legionari.

4. Il provvedimento di nomina delle persone autorizzate al trattamento dei dati può prevedere diversi livelli di attività, e la graduazione delle operazioni che possono essere svolte dai singoli incaricati, comprendendo anche ipotesi di esclusione in tutto o in parte delle singole azioni che comportano il trattamento dei dati.

Art. 11 - Persone autorizzate ad accedere alla sala server

1. L'accesso alla sala server è consentito esclusivamente al personale dell'ufficio CED, ai responsabili dei servizi CED e di Polizia Locale, nonché alle persone autorizzate al trattamento degli stessi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al precedente comma devono essere autorizzati, per iscritto, dal Referente interno. L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e se possibile il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.

4. I Responsabili dei Servizi CED e di Polizia Locale individuano idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Le persone autorizzate al trattamento di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 12 Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono sempre essere informati mediante appositi cartelli informativi.

2. L'ente in particolare si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

3. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile.

4. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli informativi.

5. L'Ente nella persona del Referente interno, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo.

6. In ogni caso sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza sono attivati, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. n. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

7. L'informativa di cui al comma 6 non è dovuta nel caso di utilizzo delle telecamere a scopo

investigativo a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 13 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al referente interno e ai soggetti autorizzati al trattamento, come indicati nei punti precedenti.
2. Le persone autorizzate al trattamento potranno autonomamente variare la propria password secondo le istruzioni impartite dal responsabile del servizio o dal titolare.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.
4. I soggetti autorizzati devono utilizzare sempre ed esclusivamente le proprie credenziali di accesso evitando di operare su terminali altrui ed avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la password in caso di allontanamento anche temporaneo dalla postazione di lavoro.
5. Ai fini di cui al presente regolamento tutti i soggetti autorizzati sono tenuti a conservare i supporti contenenti i dati trattati in modo da evitare l'accesso da parte di terzi, mantenere la massima riservatezza dei dati dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali, custodire e controllare i dati affinché siano ridotti i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non conforme alle finalità di raccolta, evitare di creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Referente interno a semplice richiesta e secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 14 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in base ai presupposti di liceità previsti dall'art. 6 comma 1 lett. C ed E del Reg. EU 679/2016, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi,
 - c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio del Comune di Ronchi dei Legionari che potrà essere successivamente integrato con nuovi impianti, secondo gli sviluppi futuri del sistema, approvati dall'organo amministrativo competente. Gli impianti di videosorveglianza sono individuati dal Comune di Ronchi dei Legionari con deliberazione della Giunta Comunale.
3. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e delle persone autorizzate al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti.

Art. 15 - Modalità da adottare per i dati videoripresi.

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile del servizio e delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza.

3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante le modalità predisposte dal sistema di videosorveglianza.

4. Tutti gli accessi da parte di terzi interessati alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

Art. 16 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del DPO oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per le richieste di cui al comma 1, lett. a), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al DPO, sia in modalità analogica che telematica, e devono contenere l'indicazione del soggetto ripreso, del giorno e dell'ora di acquisizione e la localizzazione della telecamera. Il Referente interno decide entro il termine massimo di 30 giorni previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

5. In caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17- Comunicazione tra soggetti pubblici

1. La comunicazione dei dati personali videoregistrati da parte del Comune di Ronchi dei Legionari a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è

comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dalla relativa comunicazione al Garante di cui all'art. 2 ter del D.Lgs. n. 196/03.

2. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente alla normativa vigente.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il referente interno così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 20 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione